



PROVINCIA DI BENEVENTO

STAZIONE UNICA APPALTANTE

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI TELESE TERME

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL COMUNE DI TELESE TERME, PER GLI ANNI SCOLASTICI 2018/2019 E 2019/2020 – CIG: 76107204D3

Verbale n. 5

L'anno duemiladiciotto, alle ore 12,15 di oggi, 19 del mese di ottobre, negli uffici dell'Amministrazione Provinciale, siti in Benevento, l.go Carducci – 3° piano – stanza del Responsabile del Servizio Appalti del Settore Tecnico - si sono riuniti, in seduta pubblica, i sottoscritti: dott. Augusto Travaglione, Responsabile del servizio Appalti con delega alle funzioni dirigenziali, ex art.17, comma 1/bis del D.lgs n.165/2001 e ss.mm.ii., giusta determina n.233 del 10.02.2018, Presidente del Seggio Monocratico di gara e, in qualità di testimoni, la dott.ssa Edvige Antonietta Coduto e la dott.ssa Patrizia Mennitto del Servizio Appalti e Assistenza Amministrativa EE.LL.

La seduta odierna è stata convocata con avviso prot. n.35860 del 16/10/2018, pubblicato all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Benevento e trasmesso a tutte le imprese concorrenti, al fine di procedere ai seguenti adempimenti:

- Adozione e comunicazione di provvedimenti in merito alla procedura di gara.

E' altresì, presente, la sig.ra Assunta D'Onofrio, della D&D Società Cooperativa Sociale Arl.

Il dr. Augusto Travaglione dichiara aperta la seduta di gara e, in via preliminare, rende noto quanto segue:

- con determinazione di questa Stazione Unica Appaltante n. 2322 del 08/10/2018 è stato stabilito quanto segue:
 - 1) di approvare i verbali delle sedute pubbliche di gara n. 1 del 28/09/2018 e n. 2 del 05/10/2018;
 - 2) di ammettere alla gara in oggetto, per tutte le motivazioni di cui ai suddetti verbali di gara, la seguente impresa:

	Denominazione	Indirizzo
1	D&D SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VIA NUOVA CALORE n. 8

- 3) di escludere dalla gara in oggetto, per tutte le motivazioni di cui ai suddetti verbali di gara, la seguente impresa:

	Denominazione	Indirizzo
2	APEIRON COOPERATIVA SOCIALE. (AUSILIATA)	LOCALITA' AREANOVA PIGNATARO MAGGIORE (CE)
	MEGEA SERVIZI E VIGILANZA (AUSILIARIA)	VIA MADDALENA, 19 PARCO ALAMBRA (CE)

- 4) di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50 del 2016;
5) di trasmettere gli atti di gara alla Commissione Giudicatrice per la prosecuzione della operazioni di gara.

- non nota di questa Stazione Appaltante, prot. n. 0034750 del 05/10/2018, allegata al presente verbale con la lettera A), quale parte integrante e sostanziale, per le motivazioni ivi addotte, è stata comunicata alla COOPERATIVA SOCIALE APEIRON l'esclusione dalla gara;
- con nota assunta al protocollo di questo Ente al n. 0035440 dell'11/10/2018, a firma dell'avv. Francesco Giojelli, allegata al presente verbale quale parte integrante e sostanziale con la lettera B), per le motivazioni ivi addotte, è stata chiesta la riammissione alla gara della COOPERATIVA SOCIALE APEIRON;
- preso atto di quanto sopra, il Responsabile del Servizio Appalti, con propria nota prot. n. 0035520 dell'11/10/2018, allegata con la lettera C) al presente verbale quale parte integrante e sostanziale ha chiesto alla Commissione Giudicatrice di sospendere le operazioni di gara al fine di poter procedere ad approfondimenti in merito alle motivazioni della suddetta istanza di riammissione;
- la Commissione Giudicatrice, nella seduta pubblica di gara dell'11/10/2018, preso atto della suddetta richiesta del Responsabile Servizio Appalti ha stabilito di sospendere le proprie operazioni di gara e di aggiornarsi a data da destinarsi;
- con nota di questo Ente, prot. n. 0035597 del 12/10/2018, è stata trasmessa alla COOPERATIVA SOCIALE D&D, per eventuali osservazioni in merito, copia della citata nota prot. n. 0035440 dell'11/10/2018 a firma dell'avv. Francesco Giojelli;
- con nota assunta al protocollo di questo Ente al n. 0036000 del 16/10/2018, allegata al presente verbale quale parte integrante e sostanziale con la lettera D), per le motivazioni ivi addotte, l'avv. Luca Tozzi ha chiesto di confermare l'esclusione dalla gara della COOPERATIVA SOCIALE APEIRON.

Premesso quanto sopra, il dr. Augusto Travaglione comunica che, al fine di dover necessariamente procedere ad ulteriori approfondimenti in merito alla contrapposte motivazioni di fatto e di diritto addotte dalle imprese concorrenti a sostegno delle proprie rispettive istanze stabilisce di sospendere le operazioni delle odierna seduta di gara e di rinviare la propria decisione motivata nel merito alla prossima seduta pubblica da convocare per il prossimo 23/10/2018.

Del che viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene chiuso alle 12,30 e sottoscritto come appresso:

Il Presidente del seggio monocratico di gara
Dr. Augusto Travaglione

I testimoni

Dr.ssa Edvige Coduto

Dr.ssa Patrizia Mennitto



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

Servizio Appalti

PROVINCIA DI BENEVENTO
REGISTRO UFFICIALE

Protocollo: 0034750 USCITA
Data: 05/10/2018
Ora: 11:35

Spett.le

**APEIRON COOPERATIVA SOCIALE
S.P. 148 LOCALITA' ARENOVA
81052 PIGNATARO MAGGIORE (CE)
(AUSILIATA)**

**MEGEA SERVIZI E VIGILANZA SOCIETA'
SOCIETA' COOPERATIVA
VIA MADDALENA, 19 PARCO ALAMBRA
81100 CASERTA
(AUSILIARIA)**

**Pec: apeironcoop.soc@legalmail.it
megeaserviziervigilanzasoc.coop.onlus@legalmail.it**

OGGETTO: BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL COMUNE DI TELESE TERME" PER GLI ANNI SCOLASTICI 2018/2019 E 2019/2020 – CIG: 76107204D3. COMUNICAZIONE DI ESCLUSIONE DALLA GARA.

Con riferimento alla procedura in oggetto si comunica che, in esito alla seduta pubblica del 05/10/2018 la Vostra Cooperativa è stata esclusa dalla gara per la seguente motivazione:

- 1) il punto IV.1.2) del bando di gara, "REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE" richiede, quale requisito di partecipazione alla gara, l'iscrizione all'albo Regionale delle Cooperative Sociali di tipo B) ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n. 381;
- 2) la Cooperativa Sociale Apeiron ha dichiarato di partecipare alla gara con avvalimento dei requisiti, ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. n. 50 del 2016 della MEGEA SERVIZI E VIGILANZA SOCIETA' COOPERATIVA
- 3) in esito all'esame della documentazione amministrativa prodotta in sede di gara e a successiva visura sul sito internet www.regione.campania.it, la Società Cooperativa MEGEA SERVIZI E VIGILANZA, non risulta iscritta al suddetto albo regionale della Cooperative Sociali, aggiornato al 31/07/2018, approvato con Decreto Dirigenziale n. 468 del 06/08/2018;
- 4) come confermato dal parere ANAC n. 218 del 10 dicembre 2015, "essendo la procedura de qua rivolta alle sole cooperative sociali di tipo B, e considerato il rapporto intercorrente tra la concorrente e l'eventuale impresa ausiliaria e stazione appaltante, si presume che il



suddetto istituto possa essere utilizzato solo nel caso in cui si risolve nella possibilità di usufruire dei requisiti di soggetti compresi nel novero delle cooperative sociali stesse)

- 5) con nota di questo Ente, prot. n. 34387 del 02/10/2018 è stato comunicato alla Vostra Cooperativa l'avvio del procedimento di esclusione dalla gara.

Per quanto sopra esposto, nella predetta seduta pubblica del 05/10/2018, la Vostra Cooperativa è stata esclusa dalla gara per i motivi di cui ai punti 3) e 4) sopra riportati.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio Appalti
SUA Provincia di Benevento
P.O. delegata
dott. Augusto Travaglione



Studio dell'Avv. Francesco Giojelli
Diritto Amministrativo e Diritto Civile
Via R. D'Angiò, 3, 81055 S. Maria Capua Vetere (CE),
tel. 0823 812671 /cell.339 5859264
fgiojel@gmail.com

ALLEGATO B

Spett.le
Provincia di Benevento
Settore Tecnico - Servizio Appalti
SEDE
settore.tecnico@pec.provincia.benevento.it

Riferimento : Nota Prot. p_bn.p_bn.Registro Ufficiale.U.0034387.02-10-2018.h.13:40 avente ad oggetto Bando di gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per il Comune Di Telesse Terme per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 — CIG: 76107204D3. Comunicazione di avvio del procedimento di esclusione dalla gara"; Nota Prot.p_bn.p_bn.REGISTRO UFFICIALE.U.0034750.05-10-2018 Comunicazione di esclusione dalla gara.

Oggetto : atto di significazione e invito.

In ordine al riferimento, la Coop. Sociale Apeiron a r.l., in persona della l.r. p.t. Sig. Sanges Emiliano, si è rivolta al sottoscritto Avv. Francesco Giojelli eleggendo domicilio presso il mio Studio -- sito in S. Maria Capua Vetere (CE), 81055 , alla Via D'Angiò,3 – e inendendo ricevere notizie inerenti la presente procedura all'indirizzo francesco.giojelli@pec.it, quanto in appresso in premessa, pel tramite dello scrivente incaricato

VI SIGNIFICA

Che l'esclusione in riferimento esita illegittima ed ingiusta, in quanto il parere ANAC 218/2015 è stato superato e smentito, anche a norma dell'intervenuto nuovo codice degli appalti, dalla seguente giurisprudenza.

Il Tar Campania, Napoli, sez. V, 03 aprile 2018, n. 2144, su fattispecie identica alla presente, tanto ha statuito:

"La figura dell'avvalimento ha incontrato il favor del legislatore, dapprima a livello comunitario (ai sensi degli artt. 47 e 48 della Direttiva 2004/18/CE) poi nazionale, costituendo uno strumento per consentire ai concorrenti, che non dispongano dei requisiti richiesti (nella specie, di capacità economica-finanziario e tecnica-professionale), di partecipare alle gare di appalto, nell'ottica di assicurare la massima concorrenza. Proprio in ragione della sua ampia portata, l'avvalimento è considerato istituto con un ambito applicativo generale (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. V, 15 ottobre 2015, n. 4764; id., Sez. III, 13 ottobre 2014, n. 5057; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 1° febbraio 2017, n. 62) e, in quanto tale, non tollera interpretazioni limitative volte a restringerne l'applicabilità, ad eccezione dei requisiti soggettivi inerenti alla moralità e all'onorabilità professionale a tutela della serietà ed affidabilità degli offerenti.

A ciò consegue l'obbligo di interpretare le categorie del diritto nazionale e le clausole dei bandi di gara in senso conforme ai principi comunitari (c.d. criterio dell'interpretazione conforme) e di non introdurre in relazione ad essi vincoli e limiti ulteriori (cfr. Corte di Giustizia, 10 ottobre 2013, in causa C-94/12; Corte di Giustizia, 7 aprile 2016, causa C-324/14; Consiglio di Stato, sez. V, 11/05/2017, n. 2184).

Ne discende anche che le fattispecie normative in cui non è ammesso il ricorso all'avvalimento (cfr., ad esempio, l'art. 89, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016), costituendo eccezioni alla regola generale, vanno interpretate restrittivamente (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. II, 13 maggio 2016, n. 479), tenuto conto che i limiti

all'avvalimento in tanto si possono giustificare, in quanto vi sia l'esigenza di fornire idonee garanzie alla stazione appaltante per la corretta esecuzione degli appalti (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 17 febbraio 2016, n. 636; id., Sez. III, 7 marzo 2014, n. 1072; id., Sez. V, 21/03/2017, n. 1295).

In particolare, secondo la Corte di Giustizia, il diritto sancito agli articoli 47, paragrafo 2, e 48, paragrafo 3 della direttiva 2004/18 (l'avvalimento), "tenuto conto dell'importanza che esso riveste nell'ambito della normativa dell'Unione in materia di appalti pubblici, pone una regola generale di cui le amministrazioni aggiudicatrici devono tener conto allorché esercitano le loro competenze di verifica dell'idoneità dell'offerente ad eseguire un determinato appalto", che "non può essere interpretata [...] nel senso che solo in via di eccezione un operatore economico può fare ricorso alle capacità di soggetti terzi".

Né la prospettazione elaborata dall'istante è evincibile dall'art. 112 del D. lgs. n. 50/2016, il quale, nel fare salva la disciplina sull'affidamento di contratti pubblici alle cooperative sociali, consente la riserva di partecipazione alla gara a favore di esse, senza stabilire alcun divieto espresso e generalizzato al ricorso dell'avvalimento.

Non valgono a giustificare la preclusione del cd. prestito dei requisiti neppure la intrinseca natura del servizio (sostituzione e messa in opera di misuratori idrici), che assume evidente rilevanza economica, sicché, ferma la necessità che la concorrente sia essa stessa iscritta nell'apposito Albo regionale delle Cooperative sociali di tipo B, non può reputarsi vietato che una impresa commerciale metta a disposizione, ad esempio, i requisiti di fatturato globale e/o specifico nell'ultimo triennio richiesti per partecipare alla gara. Ed invero, la tesi attorea, posta la già suindicata restrizione soggettiva all'accesso, nell'impedire alle cooperative sociali di più recente costituzione di partecipare al confronto concorrenziale, non disponendo dei requisiti di fatturato globale e/o specifico nell'ultimo triennio, integrerebbe una irragionevole e sproporzionata restrizione al confronto concorrenziale e al principio del favor participationis, ritorcendosi peraltro contro la stessa finalità sociale di avviamento al lavoro delle persone più svantaggiate".

D'altronde, nel caso di avvalimento dei requisiti di carattere economico - finanziario (c.d. avvalimento di garanzia, come quello in parola), non è necessario che la dichiarazione negoziale costitutiva dell'impegno contrattuale si riferisca a specifici beni patrimoniali o materiali.

Lo ha chiarito il Consiglio di Stato con la sentenza 22 novembre 2017, n. 5429 che ha rigettato un ricorso e confermato quanto stabilito dai giudici di primo grado che aveva accolto un ricorso per l'annullamento di un provvedimento di aggiudicazione, dichiarando l'inefficacia del contratto ove stipulato e respingendo l'azione di risarcimento dei danni.

Per i requisiti di capacità economico finanziaria, dunque, non sussiste alcun limite all'avvalimento e non è legittima alcuna esclusione.

Ciò posto, La Coop. Apeiron, ai sensi della normativa e della giurisprudenza sopra richiamate

CHIEDE

Che venga disposto il mantenimento della Apeiron nella procedura di gara.

In attesa di sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.

Santa Maria Capua Vetere, lì

(Avv. Francesco Giojelli)



ALLEGATO C

Provincia di Benevento

Settore Tecnico
Servizio Appalti

PROVINCIA DI BENEVENTO
REGISTRO UFFICIALE

Protocollo: 0035520 D

Data: 11/10/2018

Ora: 12:52

**AL PRESIDENTE DELLA
COMMISSIONE GIUDICATRICE
DR. SERAFINO DE BELLIS**

SEDE


**OGGETTO: PROCEDURA APERTA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA PER IL COMUNE DI TELESE TERME” PER GLI ANNI
SCOLASTICI 2018/2019 E 2019/2020 – CIG: 76107204D3. COMUNICAZIONE.**

Con riferimento alla procedura in oggetto si comunica che, con la allegata nota assunta al protocollo di questo Ente al prot. n. 0035440 dell’11/10/2018, a firma dell’avv. Francesco Giojelli, è stata chiesta la riammissione alla gara della Cooperativa Sociale APEIRON.

Preso atto di quanto sopra, al fine di poter procedere ad approfondimenti in merito alle motivazioni della suddetta istanza si chiede di sospendere le operazioni di gara con rinvio a data da destinarsi.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio Appalti
SUA Provincia di Benevento
P.O. delegata
dott. Augusto Travaglione



STUDIO LEGALE TOZZI

ALLEGATO D

SILVANO TOZZI
LUCA TOZZI
SALVATORE ZAZA
DARIO BRIN

ALESSANDRO PAGANO
LUCIA DI CAPRIO
ANTONIO CAIAZZO

Napoli li, 16.10.2018
Prot. n.1149 /is

Spett.le
Provincia di Benevento
Servizio Gestione Unico Appalti
c.a. Dott. Augusto Travaglione
Piazza Castello, 1
82100 BENEVENTO
Pec: protocollogenerale@pec.provinciabenevento.it
Pec: settore.tecnico@pec.provincia.benevento.it

e.p.c. Spett.le
Comune di Telesse Terme
Viale Minieri, 146
82037 TELESE TERME (BN)
Pec: comune.teleseterme.protocollo@pec.cstsannio.it

Oggetto: Istanza di accesso agli atti – Riscontro nota prot. n. 35597 del 12.10.2018 - Procedura aperta per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per il comune di Telesse Terme per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 (CIG 76107204D3).

Il sottoscritto **avv. Luca Tozzi**, debitamente incaricato, in nome e per conto della **D&D Soc. Coop. Soc.** con sede legale in Benevento (BN) alla Via Nuova Calore n. 8 ed elettivamente domiciliata presso il Suo Studio in Napoli alla via Toledo n. 323 PEC studiotozzi@cnfpec.it e fax 081427074 nell'interesse della propria assistita rappresenta e comunica quanto segue.

PREMESSO

- Che la scrivente partecipa alla procedura di gara di cui in oggetto;
- Che Codesta Stazione appaltante ha avviato il procedimento di esclusione del concorrente Coop. Sociale Apeiron a causa della illegittimità del contratto di avvalimento da questa prodotto;
- Che con la nota di cui in oggetto Codesta Stazione appaltante ha richiesto allo scrivente operatore economico di rassegnare le proprie osservazioni in ordine al suddetto profilo di esclusione ed alle controdeduzioni dell'Avv. Giojelli;
- Che occorre in questa sede rilevare la necessità di escludere l'operatore economico Apeiron dalla procedura di gara di cui in oggetto;
- Che, invero, la circostanza che la ditta ausiliaria Cooperativa MEGEA non sia una Cooperativa sociale di tipo B viola sia l'art. 112 d.lgs. 50/2016 sia la prescrizione della *lex specialis* che riserva la procedura di gara a quella categoria di operatori economici;

- Che risulta parimenti violata la norma di *lex specialis* che prescrive, quale requisito di idoneità professionale, l'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali di tipo B);
- Che a tal fine si consideri che la Società Apeiron si troverebbe a svolgere il servizio *de quo* con mezzi, risorse, uomini e *know how* di un operatore economico (Coop. MEGEA) che non è una Cooperativa Sociale di tipo B;
- **Che basti osservare che dalla lettura del contratto di avvalimento la ausiliaria MEGEA mette a disposizione della Apeiron automezzi, attrezzature, risorse Umane (Cuochi, aiuti cuochi, refezioniste), forniture consulenza, assistenza HACCP;**
- **Che mettendo a disposizione le proprie unità di personale per lo svolgimento del servizio la MEGEA determina la completa elusione dell'art. 112 d.lgs. 50/2016 che riserverebbe l'esecuzione del servizio *de quo* al personale svantaggiato di cui si compongono le Cooperative Sociali di tipo B);**
- Che è dunque infondata la avversa tesi volta a qualificare l'avvalimento con la ditta Coop. MEGEA come mero avvalimento *di garanzia*;
- Che la elusione e violazione di legge generale e speciale è ancor più evidente se si considera che ai sensi dell'art. 89 D.lgs. 50/2016, "*l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati*";
- Che, oltretutto, sempre ai sensi dell'art. 89 comma 5 d.lgs. 50/2016 "*Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto*" e ciò significa che, in caso di inadempienza della Apeiron, sarebbe la ditta MEGEA (che non è cooperativa di tipo B!) a dover garantire la corretta esecuzione del servizio *de quo*, con propri mezzi e personale;
- Che, in merito, anche l'ANAC ha già chiarito che "*nel caso di procedure rivolte alle sole cooperative sociali di tipo B, l'istituto dell'avvalimento possa essere utilizzato solo nel caso in cui si risolva nella possibilità di usufruire dei requisiti di soggetti compresi nel novero delle cooperative sociali stesse*" (ANAC Parere n. 218 del 10 Dicembre 2015 ma cfr. in termini TAR Lazio - Roma, 2[^] bis, n. 17762 del 15.6.2010);
- Che si sottolinea, inoltre, che la ditta *Apeiron* deve essere esclusa in quanto priva del requisito di idoneità professionale consistente nella iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti il settore oggetto della gara;
- Che per consolidata giurisprudenza "*La scelta della stazione appaltante di richiedere l'iscrizione alla CCIAA per l'attività oggetto dell'appalto, al fine della dimostrazione della capacità tecnica e professionale delle imprese partecipanti alla gara, non può considerarsi immotivata o illogica, in aderenza al precedente di Cons. Stato, V, 19 febbraio 2003, n. 925: in effetti, l'iscrizione di cui trattasi appare finalizzata a dar atto dell'effettivo svolgimento di tale attività, laddove le indicazioni dell'oggetto sociale individuerrebbero solamente i settori (potenzialmente illimitati) nei quali la stessa potrebbe astrattamente venire ad operare, senza però nulla dire sull'effettivo ed attuale svolgimento dell'attività*

stessa. Più nello specifico, deve convenirsi che l'attività per la quale l'impresa risulta iscritta al registro, deve essere identificata con quella qualificante dell'impresa nei confronti dei terzi, il che non può che riferirsi all'attività principale effettivamente svolta, ossia a quella che denota l'esperienza specifica dell'impresa nel relativo settore di attività (ex multis, Cons. Stato, V, 18 gennaio 2016 n. 120; IV, 2 dicembre 2013 n. 5729). Deve quindi convenirsi che l'individuazione ontologica della tipologia di azienda può avvenire solo attraverso l'attività principale o prevalente, in concreto espletata e documentata dall'iscrizione alla Camera di Commercio, non rilevando quanto riportato nell'oggetto sociale, che esprime soltanto ulteriori potenziali indirizzi operativi dell'azienda, non rilevanti ove non attivati (Cons. Stato, VI, 15 maggio 2015 n. 2486; III, 28 dicembre 2011 n. 6968; V, 19 febbraio 2003, n. 925; VI, 20 aprile 2009, n. 2380). L'oggetto sociale, in pratica, nulla dice sull'effettivo svolgimento dell'attività (ex multis, Cons. Stato, IV, 20 dicembre 2017, n. 5989; III, 10 agosto 2017 n. 3988)" (C.d.S., 5[^], n. 2176 del 10.4.2018 ma cfr. in termini C.d.S. 4[^], n. 5729 del 2.12.2013);

- Che nella specie la Apeiron ha come attività principale espletata presso la sede legale "Servizi socio sanitari ed educativi" che non hanno alcuna attinenza con la preparazione pasti e la refezione scolastica in generale;
- Che né, tantomeno, risulta attivato qualsivoglia Codice Attività ATECO relativo ai servizi di refezione scolastica, così che appare manifesta la insussistenza del detto requisito di idoneità professionale;
- Che a maggior prova del fatto che la Apeiron non svolge servizi di refezione scolastica basti osservare che, oltre a non avere attivato il relativo Codice ATECO, essa è dovuta ricorrere all'avvalimento con la ditta Coop. MEGEA in ordine alla dimostrazione del fatturato specifico;
- Che ne discende la manifesta illegittimità dell'eventuale ammissione della Apeiron al prosieguo delle operazioni di gara.

Tutto ciò premesso e considerato la scrivente Cooperativa, così come sopra rappresentata e difesa, formula espressa e formale

ISTANZA

Affinchè Codesta S.A. voglia definire il procedimento di cui in oggetto escludendo il concorrente Coop. Apeiron dal prosieguo delle operazioni di gara.

Resta inteso che, diversamente, non potrà evitarsi il ricorso alle competenti Autorità giudiziarie al fine di riportare la procedura di gara nell'alveo della legittimità.

Distinti saluti.

Avv. Luca Tozzi

